



# ***IL COMANDO DI PL INFORMA***

*(Martedì 16 novembre 2010)*

## **OGGETTO: L'OBBLIGO DI SOCCORSO DEGLI ANIMALI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI E MEZZI DI SOCCORSO PER ANIMALI DOTATI DI SEGNALATORI ACUSTICI O LUMINOSI**

Il 13 agosto sono entrate in vigore le nuove disposizioni di legge in materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali, secondo quanto stabilito dalla legge n.120/2010 di riforma del Codice della strada e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio.

Le nuove norme introducono il principio secondo cui anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali.

**LE SANZIONI** - La legge prevede ora che soccorrere gli animali feriti è un diritto-dovere, con l'obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischia una sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro.

Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.

**LO «STATO DI NECESSITA'»** - Viene concretizzato lo «stato di necessità» per il conducente che trasporta di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi davanti al Giudice di Pace per violazioni a norme di comportamento del Codice della strada.

Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente (possessore, detentore occasionale, ecc.), può avvalersi della causa scriminante del cosiddetto "stato di necessità" e quindi vedersi accolti i propri ricorsi contro eventuali sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada se, ad esempio, stava raggiungendo un ambulatorio veterinario.

I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila vengono equiparati a quelli di ambulanze, vigili del fuoco e forze di polizia e quindi nelle situazioni di intervento urgente, possono utilizzare i sistemi lampeggiante luce blu e sirena.

L'articolo 31 della Legge n.120/2010 modifica e integra gli articoli 177 e 189 del Codice della Strada, stabilendo che:

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

**"L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi**

di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Un bel giro di vite contro quei "soggetti" che pur causando sofferenze agli animali coinvolti in incidenti stradali, non si fermavano a soccorrerli, commettendo azioni da veri e propri "pirati della strada".

Rimangono alcuni dubbi:

1) esistono i pirati della strada che investono le persone e non le soccorrono. Considerando la scarsa cultura morale e la ridotta considerazione che gli animali hanno nel nostro paese, quale sarà la percentuale di persone che si fermano a soccorrere un animale investito?

2) Se un conducente di un veicolo alle 3 di mattina investe un gatto, un cane o altro e si ferma per soccorrerlo: dove lo porta? Di cliniche veterinarie aperte 24 ore non ce ne sono poi così tante. In caso di difficoltà a reperire un veterinario quale sarebbe la probabilità che l'animale venga lasciato solo al suo destino?

3) Se anche il conducente del caso precedente trovi una clinica vicina dove portare l'animale investito e che questo, cane, gatto, riccio o coniglio che sia, venga curato. Chi è tenuto a pagare le spese sostenute per le cure nel caso l'animale non abbia un padrone, forse l'investitore? l'Amministrazione comunale? l'Amministrazione provinciale?, l'ASL?

Attendiamo chiarimenti in merito.

Il Comandante  
Dr Alfonso Castellone